



COMUNE DI CONCOREZZO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 30 giugno 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020, n. 50 del 23 settembre 2020, n. 28 dell'8 marzo 2021, n. 58 del 30 giugno 2021, n. 8 del 23 marzo 2022, n. 22 del 28 aprile 2022, n. 76 del 19 dicembre 2022 e n. 71 del 22 dicembre 2025

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Regolamentazione della tassa sui rifiuti

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa sui rifiuti ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a quelle dell'Autorità di regolazione e ai criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.¹
2. La definizione, la classificazione e la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinati dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2-bis. Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «centro di raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «centro del riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.²

Art. 3. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative delle utenze non domestiche, suscettibili di produrre rifiuti urbani.³

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; sono *aree scoperte operative* quelle destinate all'esercizio di un'attività produttiva, commerciale e di servizi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

3. Si considerano, in ogni caso, produttori di rifiuti urbani⁴:

a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;

c) il vano scala interno all'abitazione;

d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;

e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;

f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;

g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

4. Sono escluse dalla tassa sui rifiuti:

a) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche.

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, connessione telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica e finché questa condizione permane.

² Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

⁴ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.⁵

Art. 4. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a 183 giorni nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche ed elettroniche, impianti di lavaggio automezzi e ponti per l'elevazione di automezzi, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie e gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento; le serre a terra adibite alla coltivazione intensiva, e i depositi di attrezzi agricoli, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che debba essere smaltito in proprio o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - l) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - m) le aree scoperte adibite a verde;
 - n) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

o) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

p) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;⁶

q) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.⁷

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa sui rifiuti, sarà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa sui rifiuti i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.⁸

2. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

3. Per perseguire la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale comunale, in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno (per l'anno 2021, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022) con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni⁹, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.¹⁰

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un

⁶ Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

⁷ Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

⁸ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

⁹ Parole modificate con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

¹⁰ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021

disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.¹¹

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica di cui al comma 3 deve comunicare, al Comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.¹²

6. Con riferimento all'anno 2021 la comunicazione di cui al comma 3 è effettuata entro il 31 marzo 2021.¹³

7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.¹⁴

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.¹⁵

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.¹⁶

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.¹⁷

2. In particolare, non sono soggette alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli: sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative e/o ricettive delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola (uffici, servizi, ecc...), ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi, o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ove non sia distinguibile la superficie da assoggettare alla tassa o risultati difficile determinarla a causa dell'uso promiscuo al quale sono adibiti i locali o le aree, la stessa potrà essere calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali di riduzione:¹⁸

| | |
|--|-----|
| a) lavanderie a secco e tintorie non industriali | 60% |
|--|-----|

¹¹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021

¹² Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

¹³ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

¹⁴ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

¹⁵ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

¹⁶ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

¹⁷ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

¹⁸ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

| | |
|--|-----|
| b) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti | 50% |
| c) elettrauto | 60% |
| d) caseifici, cantine ed altre imprese agricole | 50% |
| e) autocarrozzerie, vernicatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie | 50% |
| f) segherie e falegnamerie | 60% |
| g) officine di carpenteria metallica | 50% |
| h) tipografie, stamperie, vetrerie | 60% |
| i) laboratori fotografici ed eliografie con stampa | 60% |
| l) locali ove si producono scarti animali | 50% |
| 4. La disposizione del precedente comma si applica anche ai rifiuti urbani riutilizzati direttamente o ceduti a terzi. ¹⁹ | |

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8. Determinazione della tariffa e piano finanziario

- Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.²⁰
- La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e negli atti dell'Autorità di regolazione.
- La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio comunale in conformità al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 9. Articolazione della tariffa

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 10. Superficie utile

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.²¹
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile

¹⁹ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

²⁰ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

²¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, fatta eccezione per gli immobili interessati dalle esclusioni di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

Art. 11. Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24, comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13. Persone occupanti i locali delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nella determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in 3 unità. L'utente non residente può richiedere l'attribuzione della diversa composizione del proprio nucleo familiare emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.²²
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se i medesimi luoghi non sono condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In particolare, è considerata utenza non domestica, con attribuzione della categoria economica degli alberghi senza ristorante di cui all'allegato "A" del presente regolamento, quella unità immobiliare o parte di essa, che sebbene formalmente destinata "a civile abitazione", sia di fatto adibita ad attività economica, anche non imprenditoriale, riconducibile a quella di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ("ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.). È fatta salva, in caso di uso promiscuo, la debenza

²² Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

del tributo per la parte utilizzata dall'utenza domestica che si aggiunge all'importo dovuto per la parte che ospita l'attività economica (utenza non domestica).²³

5-bis. Nel caso di uso promiscuo, la superficie dei locali “comuni” (bagno, cucina, cantina ecc.) è attribuita a ciascuna tipologia di utenza (domestica e non domestica) nella misura del 50% di quella dichiarata o risultante nella banca dati dell'Ente.²⁴

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 17. Tassa giornaliera

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendo i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per quella annuale.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

7. A seguito della istituzione dal 1° gennaio 2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, la tassa rifiuti giornaliera relativa alle predette aree mercatali.²⁵

Art. 18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

²³ Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

²⁴ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

²⁵ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

CAPO III – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 19. Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, e di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento delle prestazioni previste non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 20 – Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la tariffa annuale²⁶ è ridotta, del 30%, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:
 - vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
 - tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
 - detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali pertinenziali, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.
3. La tariffa annuale²⁷ è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione.
5. L'utente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scegliendo quella più favorevole, fatta salva la facoltà dell'Ente, in caso di mancata dichiarazione, di applicarla d'ufficio.²⁸

Art. 21 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della Legge n. 147/2013, alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti solidi urbani, direttamente o tramite soggetti

²⁶ Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23 settembre 2020

²⁷ Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23 settembre 2020

²⁸ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico è riconosciuta una riduzione del 25% della parte variabile della tassa rifiuti, a condizione che sia presentata apposita richiesta corredata dalla documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto avviato al riciclo.²⁹

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4^a copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 1° aprile 1998 n. 145 riferite all'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La riduzione tariffaria è attribuita all'avente diritto con rimborso parziale della parte variabile della tassa rifiuti corrisposta per l'annualità sulla quale opera.

Art. 22. Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa sui rifiuti:

- a) i nuclei familiari residenti che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico, assistite in modo permanente dal Comune;
- b) i nuclei familiari residenti con reddito annuo ISEE non superiore a 3 mila euro;
- c) i locali di proprietà comunale concessi in uso o in comodato a enti e associazioni.

2. Per i nuclei familiari residenti con reddito annuo ISEE non superiore a 8.500,00 euro si applica la riduzione del 30% della tassa.

3. Per gli impianti sportivi comunali concessi in uso ad associazioni sportive si applica la riduzione del 75% della tassa.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni ed esenzioni previste ai commi precedenti può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. Le agevolazioni previste ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano, per anno solare, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e, se non riconfermate con dichiarazione, cessano di operare al termine dell'anno solare per il quale sono state richieste.

5-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1, lettere a e b, e al comma 2 si applicano, successivamente e fino alla concorrenza dell'agevolazione ivi indicata, per la parte non coperta dal bonus sociale per le famiglie in difficoltà economica introdotto dall'art. 57-bis, comma 2, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.³⁰

6. Per l'anno 2020, alle utenze domestiche per le quali ricorrono i requisiti sottoindicati si applica una specifica riduzione tariffaria, pari al 25% della tassa rifiuti 2020, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni:

Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica ai nuclei familiari, in condizioni di difficoltà economica, che dal 23 febbraio 2020 rientra in uno dei seguenti casi:

- sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 31 del 1° aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020;
- nei quali almeno un componente del nucleo familiare:
 - è un soggetto esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro, e di reddito agrario, titolare di partita IVA, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
 - ha perso il posto di lavoro;
 - è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;
 - ha subito la riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20%;
 - non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine;

²⁹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

³⁰ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

Presentazione della domanda: i nuclei familiari che abbiano i sussinti requisiti di ammissibilità devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi;

Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità e formando una graduatoria dando priorità a quelle alla tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa massimo per l'anno 2020 di € 70.000,00.³¹ ³²

7. Per l'anno 2020, alle utenze non domestiche, fatta eccezione per quelle che operano sulla base di uno dei codici ATECO indicati nell'allegato B al presente Regolamento, è concessa una riduzione della quota variabile di tariffa 2020, nella misura del 25%, liquidata direttamente con l'avviso di pagamento della tassa rifiuti. La predetta agevolazione comprende forfettariamente, per dette utenze, sia la minore producibilità dei rifiuti che la sostenibilità del carico tributario.³³

8. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore sportivo e dell'intrattenimento, a valere sull'ultimo trimestre 2020 e nel primo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella categoria "02. Cinematografi, teatri" di cui all'allegato A, liquidata direttamente con l'avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all'anno 2021.³⁴

9. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sull'ultimo trimestre 2020, è concessa una riduzione della quota variabile di tariffa 2020, nella misura del 25%, agli esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi, liquidata direttamente con l'avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all'anno 2021.³⁵

10. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul primo trimestre 2021, è concessa una riduzione della quota variabile di tariffa 2021, nella misura del 25%, agli esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l'avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all'anno 2021.³⁶

11. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta alle agevolazioni disposte per le utenze non domestiche dai precedenti commi 7, 8, 9 e 10, sono concesse le seguenti riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021:

a) nei settori sportivo e dell'intrattenimento, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella categoria "02. Cinematografi, teatri" di cui all'allegato A;

b) nelle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul primo e secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, rispettivamente, nella misura del 25% per l'anno 2020 e del 50% per l'anno 2021, agli esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi;

³¹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020

³² Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23 settembre 2020

³³ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020

³⁴ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

³⁵ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

³⁶ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021

c) nelle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul quarto trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l'avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all'anno 2021.

Le utenze non domestiche che abbiano i requisiti di ammissibilità previsti dal presente comma devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi.³⁷

12. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta alle agevolazioni disposte per le utenze non domestiche dal precedente comma 7, a valere sul secondo semestre 2020 e sul primo semestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 50% per ciascun anno, agli esercenti attività individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09.³⁸

13. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in aggiunta alle agevolazioni disposte dai precedenti commi da 7 a 12, sono concesse alle utenze non domestiche specifiche riduzioni tariffarie, pari al 25% della tassa rifiuti per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni:

Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica alle utenze non domestiche, in condizioni di difficoltà economica, individuate:

- a) dall'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- b) dall'art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall'art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
- c) dall'art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- d) dall'art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Presentazione della domanda: le utenze non domestiche che abbiano i sussistiti requisiti di ammissibilità devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi;

Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità, formando una graduatoria sulla base della tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa massimo di € 90.000,00.

Per ciascuna utenza non domestica, il cumulo delle riduzioni tariffarie, separatamente per la componente fissa e per quella variabile, non può eccedere l'importo complessivamente dovuto per ciascuna componente tariffaria (fissa e variabile) e per ciascun anno (2020 e 2021).³⁹

14. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, alle utenze domestiche per le quali ricorrono i requisiti sottoindicati si applica una specifica riduzione tariffaria, pari al 50% della tassa rifiuti 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni:

Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica ai nuclei familiari, in condizioni di difficoltà economica, che dal 23 febbraio 2020 rientra in uno dei seguenti casi:

- sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 31 del 1° aprile 2020, n. 37 del 22 aprile 2020, n. 153 del 4 dicembre

³⁷ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021

³⁸ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021

³⁹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021

2020, n. 163 del 16 dicembre 2020, n. 11 del 3 febbraio 2021, n. 27 del 10 marzo 2021 e n. 34 del 31 marzo 2021;

- nei quali almeno un componente del nucleo familiare:

◦ è un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo individuato:

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

◦ ha perso il posto di lavoro;

◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;

◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;

◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine;

Presentazione della domanda: i nuclei familiari che abbiano i suesposti requisiti di ammissibilità devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi;

Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità, formando una graduatoria sulla base della tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa massimo, per l’anno 2021, di € 40.000,00.⁴⁰

15. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere la graduale ripresa delle attività economiche, in aggiunta alle agevolazioni disposte dai precedenti commi del presente articolo, sono concesse riduzioni delle tariffe (parte fissa e parte variabile) relative al secondo semestre 2021 e al primo trimestre 2022, non cumulabili per lo stesso effetto, da liquidare direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2022 e fino alla concorrenza della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2022, rispettivamente, nella misura del 50% per l’anno 2021 e del 25% per l’anno 2022, alle utenze non domestiche:

a) inserite nelle seguenti categorie di cui all’allegato A):

01. Musei, biblioteche, scuole (guida, di ballo, ecc.), associazioni, luoghi di culto

02. Cinematografi, teatri;

07. Alberghi con ristorante;

08. Alberghi senza ristorante;

09. Case di cura e di riposo, caserme

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

22. Mense, birrerie, hamburgerie;

23. Bar, caffè, pasticceria;

29. Discoteche, night club;

b) inserite nella categoria “04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” di cui all’allegato A) individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2;

c) individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09⁴¹

16. Le unità abitative e le relative pertinenze, nelle quali sono accolti i rifugiati di guerra dall’Ucraina, sono considerate esenti dalla tassa rifiuti, per il periodo in cui sussiste l’ospitalità, comunque fino al 31 dicembre 2022, a condizione che i soggetti passivi del tributo presentino apposita dichiarazione, entro 90 giorni solari dall’inizio dell’ospitalità, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.⁴²

⁴⁰ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021

⁴¹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

⁴² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 aprile 2022

CAPO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24. Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, presso gli sportelli fisici, l'home page del sito internet in modalità anche stampabile ovvero compilabile online.⁴³
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

⁴³ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art.1, comma 690, della Legge n. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.

2. L’importo della tassa deve essere annualmente versato con le modalità stabilite dall’art.1, comma 688, della Legge n. 147/2013 in tre rate di acconto, con scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre e una quarta rata di saldo al 2 dicembre. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il versamento della prime tre rate di acconto, determinato per ciascuna nella misura del 25% della tassa dovuta per l’intero anno (complessivamente per il 75% della tassa dovuta per l’intero anno), è eseguito sulla base delle tariffe dell’anno precedente. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno d’imposta.

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, almeno una volta all’anno e almeno venti giorni solari prima della scadenza della prima rata o dell’unica soluzione, entro le scadenze di cui al comma precedente, apposito invito di pagamento della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente.⁴⁴

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni del tributo a valere da una data successiva al 31 marzo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo eseguito in sede di inoltro di invito di pagamento per la prima rata.

5. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 legata all’omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell’invito di pagamento (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

⁴⁴ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

6. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

7. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Dovrà essere garantita almeno una modalità di pagamento gratuita.⁴⁵ Qualora una modalità di pagamento sia onerosa, non può essere eventualmente addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso per l'utilizzo di detta modalità.⁴⁶

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso oltre al tributo dovuto vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997, oltre agli interessi di mora. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

11. Per il solo anno 2020, l'importo della tassa è versato in una rata di acconto, con scadenza 30 settembre 2020 e una rata di saldo il 2 dicembre 2020. Il versamento della rata di acconto, determinato nella misura del 50% della tassa dovuta per l'intero anno, è effettuato sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Il versamento del saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata di acconto versata, è eseguito sulla base delle tariffe deliberate per l'anno d'imposta.

12. Per il solo anno 2022, l'importo della tassa rifiuti dell'anno corrente è versato in due rate di acconto, con scadenza 1° agosto 2022 e 30 settembre 2022 e una rata di saldo il 2 dicembre 2022. Il versamento delle rate di acconto, determinato nella misura del 33% della tassa dovuta per l'intero anno, è effettuato sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Il versamento del saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata di acconto versata, è eseguito sulla base delle tariffe deliberate per l'anno d'imposta. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 2 dicembre 2022.⁴⁷

Art. 25-bis. Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 25:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, segnalate dal Settore Servizi Sociali;

⁴⁵ Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

⁴⁶ Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

⁴⁷ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 aprile 2022

- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
- 2. L'importo della singola rata non può essere inferiore a cinquanta euro.
- 3 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.⁴⁸

Art. 26. Poteri del Comune

- 1. La Giunta designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa tassa.
- 2. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- 4. Per l'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

Art. 27. Accertamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

⁴⁸ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 19 dicembre 2022

Art. 28. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Si applicano il vigente regolamento comunale dell'accertamento con adesione del contribuente e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 29. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
1-bis. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta euro.⁴⁹
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

⁴⁹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 19 dicembre 2022

Art. 31-bis – Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il tempo di risposta motivata al reclamo scritto, pari a trenta giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni dell’utente e la data di invio all’utente della risposta motivata scritta. Nel caso di richieste scritte di importi addebitati il predetto termine è di sessanta giorni lavorativi.
2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile dalla home page del sito internet comunale, disponibile presso i punti di contatto con l’utente, ovvero compilabile online.
3. È fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga informazioni chiare e comprensibili per fornire la risposta motivata da parte degli uffici comunali.
4. Gli uffici comunali sono tenuti a formulare in modo chiaro e comprensibile le risposte motivate ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, e ad indicare nella stessa il riferimento all’istanza del contribuente, la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dai riferimenti normativi applicati e la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere.
5. Qualora il contribuente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata.⁵⁰

Art. 32. Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e di tributi locali.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati in base alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche per i tributi disciplinati dal presente regolamento.

⁵⁰ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

ALLEGATO A⁵¹**Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| Comuni con più di 5.000 abitanti |
|--|
| 01. Musei, biblioteche, scuole (guida, di ballo, ecc.), associazioni, luoghi di culto |
| 02. Cinematografi, teatri |
| 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 05. Stabilimenti balneari |
| 06. Esposizioni, autosaloni |
| 07. Alberghi con ristorante |
| 08. Alberghi senza ristorante |
| 09. Case di cura e di riposo, caserme |
| 10. Ospedali |
| 11. Uffici e agenzie |
| 12. Banche, istituti di credito e studi professionali |
| 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di beni durevoli |
| 14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze |
| 15. Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli |
| 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20. Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato ⁵² |
| 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 22. Mense, birrerie, hamburgerie |
| 23. Bar, caffè, pasticceria |
| 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 25. Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 27. Ipermercati di generi misti |
| 28. Banchi di mercato generi alimentari |
| 29. Discoteche, night club |

⁵¹ Allegato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2021 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022

⁵² Numero aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2025

ALLEGATO B)⁵³

Codici attività ATECO relativi alle utenze non domestiche per le quali non si applica la riduzione del 25% della quota variabile della tassa rifiuti relativa all'anno 2020

- A 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- A 011 Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A 0111 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi
- A 01111 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
- A 01112 Coltivazione di semi oleosi
- A 01113 Coltivazione di legumi da granella
- A 01114 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
- A 0112 Coltivazione di riso
- A 0113 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
- A 01131 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
- A 01132 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
- A 01133 Coltivazione di barbabietola da zucchero
- A 01134 Coltivazione di patate
- A 0114 Coltivazione di canna da zucchero
- A 0115 Coltivazione di tabacco
- A 0116 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
- A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
- A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria
- A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette
- A 01199 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
- A 012 Coltivazioni di colture permanenti
- A 0121 Coltivazione di uva
- A 0122 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
- A 0123 Coltivazione di agrumi
- A 0124 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
- A 0125 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
- A 0126 Coltivazione di frutti oleosi
- A 0127 Coltivazione di piante per la produzione di bevande
- A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- A 0129 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- A 013 Riproduzione delle piante
- A 014 Allevamento di animali
- A 0141 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- A 0142 Allevamento di bovini e bufalini da carne
- A 0143 Allevamento di cavalli e altri equini
- A 0144 Allevamento di cammelli e camelidi
- A 0145 Allevamento di ovini e caprini
- A 0146 Allevamento di suini
- A 0147 Allevamento di pollame
- A 0149 Allevamento di altri animali
- A 01491 Allevamento di conigli
- A 01492 Allevamento di animali da pelliccia
- A 01493 Apicoltura
- A 01494 Bachicoltura
- A 01499 Allevamento di altri animali nca
- A 015 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A 016 Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta
- A 0161 Attività di supporto alla produzione vegetale

⁵³ Allegato aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020

- A 0162 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
- A 016201 Attività dei maniscalchi
- A 016209 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
- A 0163 Attività che seguono la raccolta
- A 0164 Lavorazione delle sementi per la semina
- A 016401 Pulitura e cernita di semi e granaglie
- A 016409 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
- A 017 Caccia, cattura di animali e servizi connessi
- A 03 PESCA E ACQUACOLTURA
 - A 031 Pesca
 - A 0311 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
 - A 0312 Pesca in acque dolci e servizi connessi
 - A 032 Acquacoltura
 - A 0321 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
 - A 0322 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- B 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSI TORBA)
 - B 051 Estrazione di antracite e litantrace
 - B 052 Estrazione di lignite
- B 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
 - B 061 Estrazione di petrolio greggio
 - B 062 Estrazione di gas naturale
 - B 091 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- C 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
 - C 101 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
 - C 1011 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
 - C 1012 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
 - C 1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
 - C 102 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
 - C 103 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
 - C 1031 Lavorazione e conservazione delle patate
 - C 1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
 - C 1039 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
 - C 104 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
 - C 1041 Produzione di oli e grassi
 - C 10411 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
 - C 10412 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
 - C 10413 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
 - C 1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
 - C 105 Industria lattiero-casearia
 - C 1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
 - C 10511 Trattamento igienico del latte
 - C 10512 Produzione dei derivati del latte
 - C 1052 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
 - C 106 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
 - C 1061 Lavorazione delle granaglie
 - C 10611 Molitura del frumento
 - C 10612 Molitura di altri cereali
 - C 10613 Lavorazione del riso
 - C 10614 Altre lavorazioni di semi e granaglie
 - C 1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
 - C 107 Produzione di prodotti da forno e farinacei
 - C 1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
 - C 10711 Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi
 - C 10712 Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico
 - C 1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
 - C 1073 Produzione di paste alimentari, di cucus e di prodotti farinacei simili
 - C 108 Produzione di altri prodotti alimentari
 - C 1081 Produzione di zucchero

- C 1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
- C 1083 Lavorazione del te' e del caffè'
- C 108301 Lavorazione del caffè'
- C 108302 Lavorazione del te' e di altri preparati per infusi
- C 1084 Produzione di condimenti e spezie
- C 1085 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- C 108501 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
- C 108502 Produzione di piatti pronti a base di pesce
- C 108503 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
- C 108504 Produzione di pizza confezionata
- C 108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta
- C 108509 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
- C 1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- C 1089 Produzione di prodotti alimentari nca
- C 108901 Produzione di estratti e succhi di carne
- C 108909 Produzione di altri prodotti alimentari nca
- C 109 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
- C 1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
- C 1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
- C 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- C 1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- C 1102 Produzione di vini da uve
- C 11021 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- C 11022 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- C 1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- C 1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- C 1105 Produzione di birra
- C 1106 Produzione di malto
- C 1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
- C 1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- C 13962 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- C 1412 Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro
- C 1624 Fabbricazione di imballaggi in legno
- C 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- C 171 Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- C 1711 Fabbricazione di pasta-carta
- C 1712 Fabbricazione di carta e cartone
- C 172 Fabbricazione di articoli di carta e cartone
- C 1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
- C 1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
- C 1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
- C 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- C 181 Stampa e servizi connessi alla stampa
- C 1811 Stampa di giornali
- C 1812 Altra stampa
- C 1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- C 1814 Legatoria e servizi connessi
- C 182 Riproduzione di supporti registrati
- C 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- C 191 Fabbricazione di prodotti di cokeria
- C 191001 Fabbricazione di pece e coke di pece
- C 191009 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
- C 192 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- C 19201 Raffinerie di petrolio
- C 19202 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
- C 19203 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
- C 19204 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

C 19209 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
C 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
C 201 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
C 2011 Fabbricazione di gas industriali
C 2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
C 201301 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
C 201309 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici nca
C 2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
C 201401 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
C 201409 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
C 2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
C 2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
C 2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
C 202 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
C 203 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (masticci)
C 204 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
C 2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
C 20411 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toiletta)
C 20412 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
C 2042 Fabbricazione di prodotti per toiletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
C 205 Fabbricazione di altri prodotti chimici
C 2052 Fabbricazione di colle
C 2053 Fabbricazione di oli essenziali
C 2059 Fabbricazione di prodotti chimici nca
C 20591 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
C 20592 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
C 20593 Trattamento chimico degli acidi grassi
C 20594 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidentaloni e antigelo)
C 20597 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed eletrotermici
C 20599 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
C 206 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
C 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
C 211 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
C 212 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
C 212001 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
C 212009 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
C 222 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
C 2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
C 2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
C 2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
C 222301 Fabbricazione di rivestimenti elasticci per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
C 222302 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
C 222309 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
C 2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
C 222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
C 2313 Fabbricazione di vetro cavo
C 23191 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
C 2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
C 2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
C 266 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
C 266001 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
C 266002 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

C 266009 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
C 271 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
C 2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
C 2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
C 272 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
C 28293 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
C 2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
C 2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
C 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
C 32501 Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)
C 325011 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
C 325012 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
C 325013 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
C 325014 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
C 32502 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
C 32503 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
C 32504 Fabbricazione di lenti oftalmiche
C 32505 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
C 32991 Fabbricazione di attrezzi ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
C 329911 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifugi e protettivi di sicurezza
C 329912 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
C 329913 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
C 329914 Fabbricazione di maschere antigas
C 329919 Fabbricazione di altre attrezature ed altri articoli protettivi di sicurezza
C 32994 Fabbricazione di casse funebri

C 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

C 331 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature
C 3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
C 331106 Riparazione e manutenzione di container
C 3312 Riparazione e manutenzione di macchinari
C 33121 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
C 33122 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
C 33123 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
C 33124 Riparazione e manutenzione di attrezzi di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
C 33125 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
C 331251 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzi per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
C 331252 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
C 331253 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
C 331254 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
C 331255 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
C 331259 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
C 33126 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
C 33127 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
C 33129 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (inclusa le macchine utensili)
C 331291 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
C 331299 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (inclusa le macchine utensili)

- C 3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
- C 331301 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)
- C 331303 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
- C 331304 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
- C 331309 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
- C 3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
- C 3315 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
- C 3319 Riparazione di altre apparecchiature
- C 331901 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
- C 331902 Riparazione di prodotti in gomma
- C 331903 Riparazione di articoli in vetro
- C 331904 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
- C 331909 Riparazione di altre apparecchiature nca
- C 332 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
- C 332001 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
- C 332002 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
- C 332003 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
- C 332004 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
- C 332005 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
- C 332006 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
- C 332007 Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
- C 332008 Installazione di apparecchi elettromedicali
- C 332009 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
- D 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- D 351 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- D 3511 Produzione di energia elettrica
- D 3512 Trasmissione di energia elettrica
- D 3513 Distribuzione di energia elettrica
- D 3514 Commercio di energia elettrica
- D 352 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
- D 3521 Produzione di gas
- D 3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
- D 3523 Commercio di gas distribuito mediante condotte
- D 353 Fornitura di vapore e aria condizionata
- E 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- E 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- E 38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- E 381 Raccolta dei rifiuti
- E 3811 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
- E 3812 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
- E 382 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
- E 3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
- E 382101 Produzione di compost
- E 382109 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
- E 3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
- E 383 Recupero dei materiali
- E 3831 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali
- E 38311 Demolizione di carcasse

E 38312 Cantieri di demolizione navali
E 3832 Recupero e cernita di materiali
E 38321 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
E 38322 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
E 38323 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

E 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

E 390001 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
E 390009 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

F 42 INGEGNERIA CIVILE

F 421 Costruzione di strade e ferrovie
F 4211 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
F 4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
F 4213 Costruzione di ponti e gallerie
F 422 Costruzione di opere di pubblica utilità
F 4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
F 4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
F 429 Costruzione di altre opere di ingegneria civile

F 432 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
F 4321 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432101 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432102 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432103 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
F 4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432201 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
F 432202 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432203 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432204 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432205 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
F 4329 Altri lavori di costruzione e installazione

F 432901 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
F 432902 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
F 432909 Altri lavori di costruzione e installazione nca

G 452 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
G 45201 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
G 45202 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
G 45203 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
G 45204 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
G 45209 Autolavaggio e altre attività di manutenzione
G 452091 Lavaggio auto
G 452099 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
G 453 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

G 4531 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
G 453101 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
G 453102 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G 4532 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
G 454 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
G 45401 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
G 454011 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
G 454012 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
G 45402 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
G 454021 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
G 454022 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
G 45403 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

G 462 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
G 4621 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
G 46211 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
G 46212 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
G 462121 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
G 462122 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
G 4622 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
G 4623 Commercio all'ingrosso di animali vivi
G 4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio
G 46241 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
G 46242 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
G 463 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
G 4631 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
G 46311 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
G 46312 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
G 4632 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
G 46321 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
G 46322 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
G 4633 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
G 46331 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
G 46332 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
G 4634 Commercio all'ingrosso di bevande
G 46341 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
G 46342 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
G 4635 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
G 4636 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
G 4637 Commercio all'ingrosso di caffè, te', cacao e spezie
G 463701 Commercio all'ingrosso di caffè
G 463702 Commercio all'ingrosso di te', cacao e spezie
G 4638 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
G 46381 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
G 46382 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
G 46383 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
G 46389 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
G 4639 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G 46391 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
G 46392 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
G 4646 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
G 46461 Commercio all'ingrosso di medicinali
G 46462 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
G 46463 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
G 46492 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
G 4661 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
G 466991 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
G 466994 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
G 4671 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
G 4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
G 47111 Ipermercati
G 47112 Supermercati
G 47113 Discount di alimentari
G 47114 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
G 47115 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
G 47192 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
G 472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

G 4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G 472101 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
G 472102 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
G 4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G 4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G 4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria
G 47241 Commercio al dettaglio di pane
G 47242 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
G 4725 Commercio al dettaglio di bevande
G 4726 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
G 4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari
G 47291 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
G 47292 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
G 47293 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
G 47299 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari nca
G 473 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
G 474 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
G 4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
G 4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
G 4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
G 47521 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
G 47522 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
G 47593 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
G 47621 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
G 4773 Commercio al dettaglio di medicinali
G 47731 Farmacie
G 47732 Commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica
G 4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G 47751 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toilette e per l'igiene personale
G 47762 Commercio al dettaglio di animali domestici (inclusi articoli ed alimenti)
G 47782 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
G 47784 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
G 47786 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
G 4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
G 47911 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
G 47912 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
G 47913 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
G 47992 Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici
H 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
H 491 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
H 492 Trasporto ferroviario di merci
H 493 Altri trasporti terrestri di passeggeri
H 4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
H 4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
H 49321 Trasporto con taxi
H 49322 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
H 4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
H 493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
H 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
H 494 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
H 4941 Trasporto di merci su strada
H 4942 Servizi di trasloco
H 495 Trasporto mediante condotte
H 49501 Trasporto mediante condotte di gas
H 49502 Trasporto mediante condotte di liquidi

H 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

H 501 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

H 502 Trasporto marittimo e costiero di merci

H 503 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

H 504 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

H 51 TRASPORTO AEREO

H 511 Trasporto aereo di passeggeri

H 51101 Trasporto aereo di linea di passeggeri

H 51102 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter

H 512 Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale

H 5121 Trasporto aereo di merci

H 5122 Trasporto spaziale

H 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

H 521 Magazzinaggio e custodia

H 52101 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

H 52102 Magazzini frigoriferi per conto terzi

H 522 Attività di supporto ai trasporti

H 5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

H 52211 Gestione di infrastrutture ferroviarie

H 52212 Gestione di strade, ponti, gallerie

H 52213 Gestione di stazioni per autobus

H 52214 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

H 52215 Gestione di parcheggi e autorimesse

H 52216 Attività di traino e soccorso stradale

H 52219 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

H 5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

H 522201 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione

H 522209 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

H 5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

H 5224 Movimentazione merci

H 52241 Movimento merci relativo a trasporti aerei

H 52242 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

H 52243 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

H 52244 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

H 5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti

H 52291 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

H 52292 Intermediari dei trasporti, servizi logistici

H 522921 Intermediari dei trasporti

H 522922 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

H 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 3

H 531 Attività postali con obbligo di servizio universale

H 532 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

I 551 Alberghi e strutture simili

J 58 ATTIVITÀ EDITORIALI

J 581 Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali

J 5811 Edizione di libri

J 5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list

J 581201 Pubblicazione di elenchi

J 581202 Pubblicazione di mailing list

J 5813 Edizione di quotidiani

J 5814 Edizione di riviste e periodici

J 5819 Altre attività editoriali

J 582 Edizione di software

J 5821 Edizione di giochi per computer

J 5829 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

J 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

J 591 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5914 Attività di proiezione cinematografica
J 592 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
J 59201 Edizione di registrazioni sonore
J 59202 Edizione di musica stampata
J 59203 Studi di registrazione sonora
J 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
J 601 Trasmissioni radiofoniche
J 602 Programmazione e trasmissioni televisive
J 61 TELECOMUNICAZIONI
J 611 Telecomunicazioni fisse
J 612 Telecomunicazioni mobili
J 613 Telecomunicazioni satellitari
J 619 Altre attività di telecomunicazione
J 61901 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
J 61902 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
J 61909 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
J 619091 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
J 619099 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
J 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
J 6201 Produzione di software non connesso all'edizione
J 6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
J 6203 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
J 6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
J 620901 Configurazione di personal computer
J 620909 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
J 631 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
J 6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
J 63111 Elaborazione dati
J 631111 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
J 631119 Altre elaborazioni elettroniche di dati
J 63112 Gestione database (attività delle banche dati)
J 63113 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
J 6312 Portali web
J 639 Altre attività dei servizi d'informazione
J 6391 Attività delle agenzie di stampa
J 6399 Altre attività dei servizi di informazione nca
K 64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
K 641 Intermediazione monetaria
K 6411 Attività della Banca Centrale
K 6419 Altre intermediazioni monetarie
K 64191 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
K 64192 Fondi comuni di investimento monetario
K 64193 Istituti di moneta elettronica (Imel)
K 64194 Cassa Depositi e Prestiti
K 642 Attività delle società di partecipazione (holding)
K 643 Fondi comuni di investimento e altre società simili
K 64301 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
K 64302 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
K 649 Altre attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 6491 Leasing finanziario
K 6492 Altre attività creditizie
K 649201 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

K 649209 Altre attività creditizie nca
K 6499 Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 64991 Attività di intermediazione mobiliare
K 64992 Attività di factoring
K 64993 Attività di merchant bank
K 64994 Attività delle società veicolo
K 64995 Attività di intermediazione in cambi
K 64996 Altre intermediazioni finanziarie nca
K 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
K 651 Assicurazioni
K 6511 Assicurazioni sulla vita
K 6512 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
K 652 Riassicurazioni
K 653 Fondi pensione
K 65301 Attività dei fondi pensione aperti
K 65302 Attività dei fondi pensione negoziali
K 65303 Attività dei fondi pensione preesistenti
K 66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
K 661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 6611 Amministrazione di mercati finanziari
K 6612 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
K 6619 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 66191 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
K 66192 Attività di promotori e mediatori finanziari
K 661921 Promotori finanziari
K 661922 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
K 66193 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
K 66194 Attività di Bancoposta
K 66195 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
K 662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K 6621 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
K 6622 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
K 662201 Broker di assicurazioni
K 662202 Agenti di assicurazioni
K 662203 Sub-agenti di assicurazioni
K 662204 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
K 6629 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K 662901 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
K 662909 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
K 663 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
M 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
M 691 Attività degli studi legali e notarili
M 69101 Attività degli studi legali
M 69102 Attività degli studi notarili
M 692 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
M 69201 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
M 692011 Servizi forniti da dotti commercialisti
M 692012 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
M 692013 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
M 692014 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
M 692015 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
M 69202 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
M 69203 Attività dei consulenti del lavoro
M 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
M 701 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
M 702 Attività di consulenza gestionale
M 7021 Pubbliche relazioni e comunicazione

M 7022 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
M 702201 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
M 702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
M 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
M 711 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
M 7111 Attività degli studi di architettura
M 7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
M 71121 Attività degli studi di ingegneria
M 71122 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
M 71123 Attività tecniche svolte da geometri
M 71124 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
M 71125 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
M 712 Collaudi ed analisi tecniche; controllo di qualità e certificazione
M 71201 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
M 71202 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; tutela di beni di produzione controllata
M 712021 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M 712022 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
M 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
M 721 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
M 7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
M 7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
M 721901 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
M 721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
M 722 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
M 741 Attività di design specializzate
M 74101 Attività di design di moda e design industriale
M 74102 Attività dei disegnatori grafici
M 741021 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
M 741029 Attività di grafica pubblicitaria ed altre attività dei disegnatori grafici
M 74103 Attività dei disegnatori tecnici
M 74109 Altre attività di design
M 742 Attività fotografiche
M 74201 Attività di riprese fotografiche
M 742011 Attività di fotoreporter
M 742012 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
M 742019 Altre attività di riprese fotografiche
M 74202 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
M 743 Traduzione e interpretariato
M 749 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
M 74901 Consulenza agraria
M 749011 Consulenza agraria fornita da agronomi
M 749012 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
M 74902 Consulenza in materia di sicurezza
M 749021 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
M 749029 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
M 74909 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
M 749091 Attività tecniche svolte da periti industriali
M 749092 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
M 749093 Altre attività di consulenza tecnica nca
M 749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
M 749099 Altre attività professionali nca
M 75 SERVIZI VETERINARI
N 782 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 1
N 801 Servizi di vigilanza privata

N 802 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
N 812 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
N 8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
N 8122 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
N 812201 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
N 812202 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
N 8129 Altre attività di pulizia
N 81291 Servizi di disinfezione
N 81299 Attività di pulizia nca
N 812991 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
N 812999 Altre attività di pulizia nca
N 822 Attività dei call center 2
N 8292 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
N 82921 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
N 82922 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
N 82992 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
N 829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
O 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P 85 ISTRUZIONE
P 851 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
P 852 Istruzione primaria: scuole elementari
P 853 Istruzione secondaria
P 8531 Istruzione secondaria di formazione generale
P 85311 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
P 85312 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
P 8532 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)
P 853201 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
P 853202 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
P 853203 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
P 853209 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
P 854 Istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria
P 8541 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
P 8542 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
P 855 Altri servizi di istruzione
P 8551 Corsi sportivi e ricreativi
P 8552 Formazione culturale
P 855201 Corsi di danza
P 855209 Altra formazione culturale
P 8553 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
P 8559 Servizi di istruzione nca
P 85591 Università popolare
P 85592 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
P 85593 Scuole e corsi di lingua
P 85599 Altri servizi di istruzione nca
P 856 Attività di supporto all'istruzione
P 856001 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
P 856009 Altre attività di supporto all'istruzione
Q 86 ASSISTENZA SANITARIA
Q 861 Servizi ospedalieri
Q 86101 Ospedali e case di cura generici
Q 86102 Ospedali e case di cura specialistici
Q 86103 Istituti, cliniche e policlinici universitari
Q 86104 Ospedali e case di cura per lunga degenza
Q 862 Servizi degli studi medici e odontoiatrici
Q 8621 Servizi degli studi medici di medicina generale
Q 8622 Studi medici specialistici e poliambulatori
Q 862201 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Q 862203 Attività dei centri di radioterapia

Q 862204 Attività dei centri di dialisi
Q 862205 Studi di omeopatia e di agopuntura
Q 862206 Centri di medicina estetica
Q 862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Q 8623 Attività degli studi odontoiatrici
Q 869 Altri servizi di assistenza sanitaria
Q 86901 Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini
Q 869011 Laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini
Q 869012 Laboratori di analisi cliniche
Q 869013 Laboratori di igiene e profilassi
Q 86902 Attività paramediche indipendenti
Q 869021 Fisioterapia
Q 869029 Altre attività paramediche indipendenti nca
Q 86903 Attività svolta da psicologi
Q 86904 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri servizi sanitari nca
Q 869041 Attività degli ambulatori tricologici
Q 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Q 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Q 871 Strutture di assistenza residenziale per anziani
Q 872 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Q 873 Strutture di assistenza residenziale per disabili
Q 879 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Q 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Q 881 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Q 889 Altre attività di assistenza sociale non residenziale
Q 8891 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Q 8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
S 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
S 9511 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
S 9512 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
S 951201 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
S 951209 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
S 952201 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
S 9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
S 96011 Attività delle lavanderie industriali
S 96012 Altre lavanderie, tintorie
S 9603 Servizi di pompe funebri e attività connesse
T 97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO